



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20-TER, COMMA 8, DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2023, N. 100 PER L'AVVALIMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE DI CUI AL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134 AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE AL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE IN CORSO NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO 2023.

Tra

il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nella persona del Commissario pro tempore ing. Fabrizio Curcio;

e

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, nella persona del Titolare, ing. Raffaello Fico; in seguito anche "le Parti";

DATO ATTO che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:

- il Consiglio dei ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il *Codice della protezione civile*, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024 e tuttora vigenti;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante "*Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*", convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



**UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE**

Commissario straordinario con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;

- l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario, della struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate, tra le quali, in particolare, per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 da svolgere in convenzione, e che ha autorizzato la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e, in particolare:

- l'articolo 20-ter, che, tra l'altro:
 - al comma 1, dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
 - al comma 7, prevede che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale appositamente istituita, coordina, tra l'altro, gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche a uso economico-produttivo, ubicati nei territori interessati e danneggiati in conseguenza degli eventi di cui trattasi, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
 - al comma 8, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, sulla base di apposite convenzioni, stanziando, altresì, le occorrenti risorse finanziarie, integrate dal citato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024 e dispone, inoltre, che il Commissario straordinario provveda alle citate attività adottando ordinanze, previa intesa con le regioni interessate e anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

- gli articoli 20-sexies e 20-septies, che regolano le modalità per provvedere alla ricostruzione privata e dettano indirizzi in ordine alle modalità di richiesta, istruttoria, concessione, erogazione e controllo dei relativi contributi economici destinati agli interventi sugli edifici residenziali e produttivi, rinviando la disciplina di dettaglio ad apposite ordinanze commissariali da adottarsi ai sensi del richiamato comma 8 dell'art. 20-ter;

VISTO il Capo I del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*”;

VISTE le ordinanze commissariali adottate per la disciplina delle modalità e procedure relative alla ricostruzione privata ai sensi dei summenzionati articoli 20-sexies e 20-septies e, in particolare:

- l'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, che disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi, nonché alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, includendovi, altresì, le cooperative miste, ancorché svolgano anche attività di cui trattasi;
- l'ordinanza 14 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 13 novembre 2023, foglio n. 2948,, che disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del summenzionato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze situate, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi, nonché agli edifici che comprendono anche unità immobiliari non adibite ad uso residenziale, purché all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita a residenza;
- l'ordinanza n. 20 in data 15 gennaio 2024, e pubblicata il 15 gennaio 2024, che definisce i costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) della citata ordinanza commissariale n. 11/2023, da riconoscere alle imprese



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

agricole che hanno provveduto in proprio o attraverso altre imprese al ripristino di terreni agricoli liberi (seminativi), ovvero adibiti a colture arboree, ovvero all'espianto/impianto delle colture arboree a ciclo pluriennale;

- l'ordinanza 23 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 22 aprile 2024, foglio n. 1156, che apporta modifiche alle summenzionate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;
- l'ordinanza n. 29 in data 18 luglio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 24 luglio 2024, foglio n. 2084, che disciplina come procedere a verifiche periodiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato decreto di concessione di contributi a norma del citato articolo 20-septies;
- l'ordinanza n. 31 del 12 agosto 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 4 settembre 2024, foglio n. 2400, che apporta modifiche alle summenzionate ordinanze commissariali n. 11/2023, n. 14/2023, n. 20/2024 e n. 23/2024 con particolare riferimento al tema dei beni mobili danneggiati dagli eventi di cui trattasi;
- l'ordinanza n. 36 del 23 ottobre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 13 novembre 2024, foglio n. 2888, che disciplina i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";
- l'ordinanza n. 39 del 5 dicembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 30 dicembre 2024, foglio n. 3265, che disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a favore di enti di carattere privato, del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del citato decreto legislativo e delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge, nei territori interessati e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi;



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

RILEVATO che il processo di ricostruzione privata è in corso e che, nell'attuazione delle disposizioni finora adottate sono state rappresentate dagli amministratori locali, dalle rappresentanze delle categorie produttive e dagli ordini professionali alcune esigenze di integrazione e modifica del quadro regolatorio esistente, finalizzate a semplificare le procedure di presentazione delle relative domande, a velocizzare e migliorare l'efficacia delle modalità con le quali le predette domande vengono istruite, ed agevolare, in tal modo, la realizzazione del processo di ricostruzione;

RAVVISATA la necessità per il Commissario straordinario di svolgere una puntuale disamina delle citate esigenze, anche mediante approfondimenti specifici e ricognizione nei territori colpiti, avvalendosi di professionalità qualificate già munite di specifica esperienza in processi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi verificatisi sul territorio nazionale;

RITENUTO che le ulteriori risorse professionali in grado di portare a compimento le rilevanti attività connesse all'approfondimento delle esigenze summenzionate possano essere individuate nell'ambito dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito "USRC"), costituito ai sensi di quanto previsto dal Capo X-bis del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", che fornisce l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ne promuove la qualità, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e assicura la ricognizione dei relativi dati relativamente ai 56 Comuni del Cratere sismico (con esclusione della città di L'Aquila) e agli oltre 100 Comuni fuori cratere, e collabora con altre strutture commissariali straordinarie con competenze in materia di ricostruzione, anche per eventi di natura idraulica e idrogeologica;

TENUTO CONTO della rilevanza che riveste per l'USRC l'interesse a favorire la pluralità di esperienze del personale nell'ambito delle attività di ricostruzione e di mitigazione del dissesto idrogeologico, con particolare riguardo alle materie dell'economia circolare e della tutela dell'ambiente, al fine di approfondirne e ampliarne le professionalità;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 992 dell'8 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2023, articolo 12, commi 1 e 2, e n. 1000 del 5 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, articolo 12, commi 1 e 2, recanti modalità per sostenere la capacità operativa dei soggetti pubblici impegnati nelle attività conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali di cui trattasi, che – uniformandosi alle analoghe misure adottate, in via abituale, in occasione di eventi calamitosi di rilievo nazionale – prevedono l'autorizzazione allo svolgimento di un numero massimo prestabilito di ore di lavoro straordinario extra per le unità di personale non dirigenziale e la



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

corresponsione, al personale titolare di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa di indennità economiche proporzionali ai rispettivi trattamenti in godimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” e, in particolare gli articoli 60 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, gli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO lo scambio di note tra il Commissario straordinario e il titolare dell’USRC a seguito del quale quest’ultimo ha confermato la disponibilità e l’interesse dell’Ufficio e del personale esperto a supportare il processo di ricostruzione in corso a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno interessato i territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana individuati come in premessa, mediante la stipula di una convenzione ai sensi del citato comma 8 dell’articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, con il quale l’ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e prevede l'avvalimento dell'USRC mediante le unità di personale previste al successivo articolo 2, al fine di supportare la struttura commissariale nella disamina delle esigenze di integrazione e modifica del quadro regolatorio esistente per l'attuazione della ricostruzione privata, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 20-sexies e 20-septies del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, rappresentate dagli amministratori locali, dalle rappresentanze delle categorie produttive e dagli ordini professionali, finalizzate a semplificare le procedure di presentazione delle relative domande, a velocizzare e migliorare l'efficacia delle modalità con le quali le predette domande vengono istruite, e agevolare, in tal modo, la realizzazione del processo di ricostruzione, anche ai fini dell'aggiornamento delle disposizioni vigenti e della predisposizione di connessi atti, provvedimenti o quant'altro necessario allo scopo.
3. In particolare, le attività di supporto dovranno riguardare la raccolta, l'analisi, l'approfondimento e la verifica delle istanze rappresentate, ovvero di nuove e ulteriori esigenze, anche mediante visite e incontri sui territori interessati, prevedendo presenza e affiancamento al Commissario straordinario e al personale della struttura commissariale operante nel settore della ricostruzione privata.
4. Eventuali ulteriori attività relative a quanto previsto potranno essere attribuite all'USRC, su richiesta del Commissario straordinario, nell'ambito dell'impegno orario complessivo concordato.

Articolo 2

(Adempimenti delle parti)

1. L'USRC si impegna a fornire al Commissario straordinario, supporto qualificato mediante la costituzione di un Gruppo di Lavoro (di seguito "GDL") composto da un massimo di dodici unità,



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



**UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE**

di cui fino a dieci tra funzionari e istruttori esperti e fino a due responsabili con incarichi di elevata qualificazione, tutti individuati nell'ambito dell'USRC. Il Titolare dell'Ufficio Speciale coordina le attività di pianificazione e organizzazione dei processi e l'attività del GDL.

2. I componenti del predetto GDL, individuati nell'ambito del personale in servizio presso l'USRC, e il Coordinatore svolgeranno le attività oggetto di convenzione in eccedenza oraria e/o in regime di straordinario, sia nelle modalità in presenza che in quelle a distanza.
3. Il Coordinatore e i componenti del GDL svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione nei limiti previsti dalle Ordinanze di protezione civile richiamate in premessa. Ai componenti del GDL saranno riconosciuti i compensi e le indennità nei limiti ivi previsti. Al Coordinatore del GDL, in ragione dell'onnicomprendività del trattamento economico in godimento, l'indennità mensile prevista nelle richiamate Ordinanze di protezione civile per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione è quantificata, in riduzione, nella misura del 20% del citato trattamento.
4. Le parti si impegnano a collaborare lealmente in tutti gli adempimenti relativi alla presente Convenzione, al fine comune di assicurare massima efficienza, efficacia, economicità, semplificazione, speditezza e trasparenza a tutte le attività necessarie al processo di ricostruzione privata nei territori interessati delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Articolo 3

(Piano operativo e oneri finanziari)

1. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte secondo quanto previsto nel piano operativo allegato, per la cui attuazione è quantificato un onere massimo complessivo relativo all'impegno del personale all'uopo individuato di euro 285.000,00 (duecentottantacinquemila/00), calcolato su base oraria per il personale dipendente e sul valore percentuale per il personale apicale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, come precisato nel piano operativo allegato.
2. L'importo di cui al comma 1 è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute.

Articolo 4

(Rendicontazione e rimborso costi)

1. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme spettanti all'USRC, previa approvazione di una relazione sulle attività svolte, comprensiva dell'indicazione delle unità impegnate e della rendicontazione analitica dei relativi compensi, da trasmettere con cadenza



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

bimestrale, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*quiquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nell'ambito dello stanziamento disposto con l'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 richiamata in premessa.

2. E', inoltre, previsto il rimborso delle spese di missione del Coordinatore e dei componenti del GDL di cui all'articolo 2, per lo svolgimento di attività nei territori interessati preventivamente concordate tra il Commissario straordinario e il Coordinatore medesimo - Direttore dell'USRC. Tale rimborso avverrà da parte del medesimo Commissario straordinario, a valere sulla propria contabilità speciale, previa presentazione di rendicontazione secondo le procedure in essere presso l'USRC entro il limite massimo di euro 23.000,00 (ventitremila/00) a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*quiquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nell'ambito dello stanziamento disposto con l'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 richiamata in premessa.

Articolo 5

(Durata, efficacia, recesso e modifiche della Convenzione. Pubblicità.)

1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2025, data di scadenza del mandato del Commissario straordinario come previsto dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025 e potrà essere prorogata – previa definizione del nuovo termine temporale di valenza, della quantificazione dei relativi costi e della verifica della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie sulla contabilità speciale appositamente istituita – mediante scambio di note tra le Parti, qualora siano adottati i provvedimenti normativi di proroga del mandato commissariale in essere.
2. L'efficacia della presente Convenzione decorre dall'apposizione del visto da parte della Corte dei Conti.
3. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento per sopravvenute e motivate esigenze; il recesso ha effetto, per quanto riguarda il personale in avvalimento, a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione dello stesso.
4. Salva la facoltà di recesso di cui al comma 3, le Parti possono modificare di comune accordo il numero e unità individuate in avvalimento e il numero di ore di cui al precedente articolo 2, nel rispetto dei limiti complessivi previsti dall'articolo 5.
5. La presente Convenzione sarà pubblicata nei siti istituzionali delle Parti.



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

Articolo 6

(Referenti e comunicazione tra le parti)

1. Per i rapporti tra le Parti della presente Convenzione, il Referente per il Commissario straordinario è il Capo di Gabinetto e Coordinatore Generale della struttura di supporto, Gen. B. Gabriele Cosimo Garau, email: gabinetto@commissarioricostruzione.it
2. Il referente per l'USRC è L'Avv. Manuela Visca, email: manuela.visca.extcons@usrc.it

Articolo 7

(Consenso al trattamento dei dati)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per le finalità connesse alla sottoscrizione e agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alla presente Convenzione.
2. I dati personali il cui trattamento è necessario per l'attuazione della presente Convenzione saranno trattati dalle Parti nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento medesimo, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi nel rispetto delle vigenti normative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, richiamate in premessa.
2. Al riguardo le Parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi provvedimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Articolo 9

(Incompatibilità)

1. Le Parti dichiarano, per il personale impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione, di aver acquisito le previste autocertificazioni attestanti l'assenza di causa di incompatibilità e si impegnano, in caso di insorgenza di condizioni di incompatibilità successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, a operare secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.



*Commissario straordinario alla ricostruzione
nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche*



UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

Articolo 10

(Proprietà dei risultati e riservatezza)

1. I risultati e i prodotti conseguiti in attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono di proprietà esclusiva del Commissario straordinario, che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Le Parti convengono che tutte le informazioni, i dati e le elaborazioni che saranno prodotte in attuazione della presente Convenzione dovranno essere mantenute riservate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 e si impegnano ad adottare, per quanto di rispettiva competenza, tutte le cautele necessarie per tutelarne la riservatezza.

Articolo 11

(Definizione delle controversie)

1. Per ogni controversia tra le Parti afferente o derivata dalla presente Convenzione, le Parti intraprenderanno ogni misura per un componimento, nell'ottica della leale collaborazione. In caso di mancata composizione, sarà competente il Foro di Roma.

Roma, date delle firme digitali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio Curcio

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE DEL CRATERE**
ing. Raffaello Fico